

quelle proposte che altrimenti avrei avuto obbligo di presentare e discutere.

A me basta l'impegno che oggi ha preso l'onorevole ministro delle finanze, per cui c'è speranza che una buona volta la questione sarà presto definita. Ma io vorrei che non si restringesse la questione al solo caso accennato dall'onorevole Varè. L'onorevole Varè ha accennato ad una legge anteriore al 1859, esistente nelle provincie subalpine, e credo che si apponga al vero. So ancora di questioni che sono state agitate dinanzi ai tribunali e in Piemonte si sono risolte nel senso a cui egli ha accennato. Ma so pure che si sono sollevate questioni per la tassa di ricchezza mobile applicata alle Casse di risparmio nelle Romagne, colà risolte diversamente, e mi pare che anche questa sia una cagione di più perchè il Parlamento debbasi pronunciare.

Vorrei che il signor ministro delle finanze, e se può rispondermi una parola mi farà piacere, non si restringesse solamente ad una questione di pareggiamento per quanto è a far cessare la condizione di cosa giuridica quale è nelle antiche provincie, ma vorrei che la trattasse nel suo complesso per tutte quante le Casse di risparmio del regno.

Sono persuaso che non vorrà contraddire questo mio desiderio, e quindi mi acquieto pensando che in quel momento si risolveranno tutte le questioni, che si riferiscono ad un soggetto di grande momento per una provvida istituzione e per le classi sociali che ne profittano.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io dirò solamente che, occupandomi di un pareggiamento, non posso non spingere gli studi sulle condizioni giuridiche delle varie Casse di risparmio. I fatti a cui ha alluso l'onorevole Varè mi pare consistano in ciò che la Camera ha votata una legge di imposta ed ha creduto di colpire ugualmente tutte le provincie del regno e poi, a cagione di qualche legge anteriore, che non si aveva sott'occhio, ne è venuto, contro la volontà del legislatore, che l'effetto giuridico davanti i tribunali è stato diverso nelle diverse parti d'Italia.

Per conseguenza il desiderio dell'onorevole Torrigiani non può non essere soddisfatto.

Quanto poi al promettere larghezze, l'onorevole Torrigiani, ricordandosi di essere presidente della Commissione dei provvedimenti finanziari, ha tenuto sopra questo argomento un linguaggio molto riservato.

PRESIDENTE. Onorevole Varè consente a ritirare il suo emendamento?

VARÈ. Io comincio a ricordare che l'antinomia esiste nei termini precisi in cui io l'ho esposta.

È recentissima una sentenza della Corte di Torino la quale dice: nessuna legge ha mai abrogato l'articolo 3 della legge 31 dicembre 1851, epperò le Casse di risparmio, nei limiti di 1200 lire sono esenti da qualunque imposta.

Nelle Romagne, come aveva avvertito, e come ricordava anche l'onorevole Torrigiani, nelle Romagne invece questa legge non vi era, epperò quest'eccezione che fece perdere la lite agli agenti della finanza in Piemonte, quest'eccezione le Casse di risparmio delle Romagne non potevano opporla.

Ma opposero altre eccezioni, esaminarono le leggi di tassa sulla ricchezza mobile e trovarono che nessuno degli articoli 12, 13 e 24, se non isbaglio, della legge del 1864, comprendeva in modo abbastanza esplicito i piccoli risparmi, i quali non si sa mai se possano durare un anno, se possano fruttare veramente in modo sicuro per un tempo determinato.

Habent sua sidera lites;

la Corte d'Ancona decise in un modo, quella di Bologna in senso diverso; perciò si tornerà a fare la questione.

Ma la sproporzione di trattamento tra il Piemonte e le altre parti d'Italia esiste indubbiamente, inquantochè, sia pure che nelle altre parti d'Italia possano i tribunali venire a decidere la questione contro le finanze, però la questione è molto dubbia, mentre invece non è dubbia in Piemonte, perchè colà è stabilito che nessuno ha mai abrogato la legge del 31 dicembre 1851.

Del resto, in questo senso accetto l'invito del signor ministro, e prendo atto della sua promessa, che si unificheranno le legislazioni, salva certamente la speranza che, quando la questione venisse alla Camera, non si vorrà dalla Camera aggravare la condizione delle Casse del Piemonte, ma invece si farà che questi salvadanai del popolo possano essere esenti anche altrove dalla tassa, per modo che producano i capitali, i quali, assoggettati più tardi a tassa, compenseranno ad usura l'erario delle piccole perdite che potrà fare nei primi anni.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Bertea.

BERTEA. Io amo sempre vedere deleguati i dubbi che possono nascere nell'applicazione pratica dell'imposta. Che le Casse di risparmio, come enti morali, sieno soggette alla tassa di ricchezza mobile, questo lo comprendo, perchè esse traggono frutto dai depositi che sono ad esse consegnati, e poscia si rivalgono sui depositanti colla diminuzione di interessi. Quindi, se si trattasse, nel caso concreto, di una Cassa di risparmio autonoma, e che non fosse quest'autonomia rappresentata dallo Stato, il che rende inutile l'applicazione dell'imposta, comprenderei la ripugnanza all'emendamento dell'onorevole Varè. Ma, una volta eliminata la possibilità di colpire coll'imposta di ricchezza mobile lo Stato a beneficio di se stesso, l'imposta medesima dovrà essere naturalmente applicata negli unici rapporti col depositante.

Ora vorrei che il ministro delle finanze avesse la compiacenza di indicarmi come si potrà attuare l'ap-